

Dispositivo

Il rinvio operato dall'art. 11, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, all'art. 9, n. 1, lett. b), del medesimo deve essere interpretato nel senso che un organismo di previdenza sociale, cessionario ex lege dei diritti della persona direttamente lesa a seguito di un incidente automobilistico, non può promuovere dinanzi al giudice dello Stato membro dove detto organismo ha la sua sede un'azione diretta contro l'assicuratore del presunto responsabile dell'incidente, il quale abbia la sua sede nel territorio di un altro Stato membro.

(¹) GU C 272 del 25.10.2008.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München — Germania) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/Adolf Darbo AG

(Causa C-366/08) (¹)

[Armonizzazione delle legislazioni — Direttiva 95/2/CE — Allegato III, parte A — Direttiva 2001/113 — Allegato I, parte II, secondo comma — Confettura extra con un tenore di sostanza secca solubile del 58 % e contenente sorbato di potassio (E 202) come sostanza conservante — Nozione di «confettura a basso contenuto di zucchero»]

(2009/C 267/39)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht München

Parti

Ricorrente: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

Convenuta: Adolf Darbo AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht München — Interpretazione dell'allegato III, parte A, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 febbraio 1995, 95/2/CE, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61, pag. 1) e dell'allegato I, sezione II, seconda frase, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/113/CE, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana (GU 2002, L 10, pag. 67) — Possibilità di commercializzare, con la denominazione «confettura extra», una confettura con un

tenore di sostanza secca solubile del 58 % e contenente Sorbato di potassio (E 202) come agente conservante — Nozione di «confettura a basso tenore di zucchero»

Dispositivo

La nozione di «confettura a basso contenuto di zucchero» di cui all'allegato III, parte A, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 febbraio 1995, 95/2/CE, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 ottobre 1998, 98/72/CE, comprende le confetture qualificate come «confetture» e come «confetture extra» aventi un contenuto di zucchero sensibilmente ridotto in rapporto al valore di riferimento del 60 %. Prodotti qualificati come «confetture extra» aventi un contenuto di zucchero pari al 58 % non possono essere considerati a basso contenuto di zucchero, ai sensi di tale disposizione.

(¹) GU C 272 del 25.10.2008.

Ordinanza della Corte 9 luglio 2009 — Fornaci Laterizi Danesi SpA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-498/08 P) (¹)

(Impugnazione — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Dies a quo — Irricevibilità per mancato rispetto dei termini — Impugnazione manifestamente infondata)

(2009/C 267/40)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Fornaci Laterizi Danesi SpA (rappresentante: M. Salvi, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Zadra e D. Recchia, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 9 settembre 2008, causa T-224/08, Fornaci Laterizi Danesi/Commissione — rigetto da parte del Tribunale in quanto irricevibile della domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 novembre 2007, 2008/25/CE, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un primo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (GU L 12, pag. 383), nella parte in cui inserisce in detto elenco, con il codice IT20A0018, l'area di proprietà della ricorrente

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Fornaci Laterizi Danesi SpA è condannata alle spese.*

(¹) GU C 69 del 21.3.2009.

Atto d'impugnazione proposto il 23 maggio 2008 da Nuova Agricast Srl avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione), del 12 marzo 2008 nella causa T-443/07, Nuova Agricast Srl/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-225/08 P)

(2009/C 267/41)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Nuova Agricast Srl (rappresentante: M. A. Calabrese, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Con ordinanza del 29 giugno 2009, la Corte di giustizia (Ottava sezione) ha respinto l'atto d'impugnazione.

Atto d'impugnazione proposto il 3 luglio 2008 da Cofra srl avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione), del 15 aprile 2008 nella causa T-478/07, Cofra srl/Commissione delle comunità europee

(Causa C-295/08 P)

(2009/C 267/42)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Cofra srl (rappresentante: M. A. Calabrese, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Con ordinanza del 29 giugno 2009, la Corte di giustizia (Ottava sezione) ha respinto l'atto d'impugnazione.

Impugnazione proposta il 24 dicembre 2008 da Devrajan Srinivasan avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 3 novembre 2008, causa T-196/08, Srinivasan/Mediatore

(Causa C-580/08 P)

(2009/C 267/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Devrajan Srinivasan (rappresentante: J. Morton, Solicitor)

Altra parte nel procedimento: Mediatore europeo

Con ordinanza 25 giugno 2009 la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha dichiarato l'impugnazione irricevibile.

Impugnazione proposta il 21 gennaio 2009 da Daniela Marinova avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 5 novembre 2008, causa T-213/08, Marinova/Université Libre de Bruxelles e Commissione

(Causa C-29/09 P)

(2009/C 267/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Daniela Marinova (rappresentante: G. Georgiev, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Université Libre de Bruxelles, Commissione delle Comunità europee

Con ordinanza 1 luglio 2009 la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha dichiarato l'impugnazione irricevibile.

Impugnazione proposta il 9 dicembre 2008 dalla Hasbro, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) contenuta in una lettera del 22 settembre 2008, causa T-472/07, Enercon/UAMI

(Causa C-59/09 P)

(2009/C 267/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hasbro, Inc. (rappresentante: M. Edenborough, Barrister)